



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Bacini montani
Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico
Via G. B. Trener, 3 - 38121 Trento
Tel. 0461 495562 - Fax 0461 495697
e-mail: bacinimontani.upstdi@provincia.tn.it



Spett.le
**RAFTING KAYAK CANOA CLUB VAL
DI SOLE ASS**
V. DELLE OVENE 2
38027 CROVIANA (TN)

STAZIONE FORESTALE DI DIMARO
P.ZA G.Serra - presso Municipio 10
38025 DIMARO (TN)

e p.c. UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE DI
MALE'
V. 4 NOVEMBRE 4
38027 MALE' (TN)

COMUNE DI COMMEZZADURA
MESTRIAGO - VIA DEL COMUN 10
38020 COMMEZZADURA (TN)

COMUNE DI DIMARO
P.ZA G. SERRA 10
38025 DIMARO (TN)

Trento, 09/04/2015

Prot. n. S138 / U308 / 2015 / **192538** / 18.5
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: **CONCESSIONE**, agli effetti idraulici e patrimoniali, per la realizzazione di un campo slalom sul fiume Noce, sulle p.f. demaniali 1087/2 C.C. Deggiano e 1314/1 C.C. Dimaro, con imbarco e sbarco in corrispondenza delle p.f. 451/1 C.C. Almazzago e p.f. 821/2 C.C. Dimaro, con la posa di cordini portanti smontabili che appoggiano su arbusti esistenti, ad una altezza di circa 2,50-3.00 metri dall'acqua. Invio determinazione.
Pratica n. 34029 (da citare nella corrispondenza)

Con riferimento alla richiesta presentata in data 11 giugno 2014 si invia in allegato copia semplice della determinazione n. **270** di data **09 aprile 2015** con la quale il Dirigente dello scrivente Servizio ha approvato l'intervento di cui all'oggetto.

Facciata 1 di 2



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

Prot. n. U308-TB/pb

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 270 DI DATA 09 Aprile 2015

OGGETTO:

L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.- R.D. 25.07.1904 n. 523 CONCESSIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, per la realizzazione di un campo slalom sul fiume Noce, sulle p.f. demaniali 1087/2 C.C. Deggiano e 1314/1 C.C. Dimaro, con imbarco e sbarco in corrispondenza delle p.f. 451/1 C.C. Almazzo e p.f. 821/2 C.C. Dimaro, con la posa di cordoni portanti smontabili che appoggiano su arbusti esistenti, ad una altezza di circa 2,50-3.00 metri dall'acqua RICHIEDENTE: RAFTING KAYAK CANOA CLUB VAL DI SOLE - Croviana (TN) Pratica n. 34029 ACCOGLIMENTO CON PRESCRIZIONI

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda di data 04 giugno 2014, pervenuta allo Scrivente in data 11 giugno 2014 prot. n.316579 relativa all'oggetto, con la quale la società **RAFTING KAYAK CANOA CLUB VAL DI SOLE**, con sede a CROVIANA, V. DELLE OVENE 2, codice fiscale n. 00646140228, ha chiesto la concessione per la realizzazione di un campo slalom sul fiume Noce (iscritto al n. 800 dell'elenco delle acque pubbliche) sulle p.f. demaniali 1087/2 C.C. Deggiano e 1314/1 C.C. Dimaro, con imbarco e sbarco in corrispondenza delle p.f. 451/1 C.C. Almazzago e p.f. 821/2 C.C. Dimaro, con la posa di cordini portanti smontabili che appoggiano su arbusti esistenti, ad una altezza di circa 2,50-3.00 metri dall'acqua;
- Preso atto dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico al fine di stabilire le prescrizioni necessarie per il rilascio della presente concessione;
- Accertato, altresì, che quanto richiesto rientra nelle operazioni riguardanti i beni del demanio idrico e interessa la fascia di rispetto idraulico;
- Vista la lett. e) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20.01.1973 n. 115 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione", sostituita con il primo comma dell'art. 1 del D.Leg. 11.11.1999, n. 463 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di demanio idrico e di opere idrauliche";
- Vista la L.P. 08.07.1976 n. 18 e s. m., concernente norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi;
- Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n.22-124/Leg concernente il Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18;
- Considerato che i lavori in premessa risultano contemplati nell'art. 5 di cui all'allegato A1 ("Tipologie di concessione di breve durata o di poca importanza") del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche);
- Vista la L.P. 03.04.1997, n. 7, concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- Visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/leg. concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. ";

DETERMINA

- di **CONCEDERE**, ai soli fini idraulici e patrimoniali e fatti salvi i diritti di terzi, alla società **RAFTING KAYAK CANOA CLUB VAL DI SOLE**, con sede a CROVIANA, V. DELLE OVENE 2, codice fiscale n. 00646140228, l'esecuzione degli interventi diretti a realizzare un campo slalom sul fiume Noce, sulle p.f. demaniali 1087/2 C.C. Deggiano e 1314/1 C.C. Dimaro, con imbarco e sbarco in corrispondenza delle p.f. 451/1 C.C. Almazzago e p.f. 821/2 C.C. Dimaro, con la posa di cordini portanti smontabili che appoggiano su arbusti esistenti, ad una altezza di circa 2,50-3.00 metri dall'acqua, secondo

quanto allegato alla domanda di data 11 giugno 2014 prot. n. 316579 a firma del presidente dell'Associazione stessa, stabilendo la **decorrenza della concessione a partire dalla data di emissione del presente provvedimento e scadenza il 31/12/2023 per il periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre di ogni anno.**

La validità del presente provvedimento è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- 1) nei punti di imbarco e sbarco delle imbarcazioni non vengano posizionate opere di sostegno o di appoggio e comunque la fascia di rispetto di metri 10,00 rimanga libera da qualsiasi impedimento;
- 2) il richiedente dovrà munirsi di opportuno provvedimento autorizzativo per la parte nautica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, dell'autorità competente in materia;
- 3) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 15 gg., alla Stazione Forestale di Dimaro (tel. 0463/974213), inoltre per una corretta esecuzione dei lavori in alveo, dovrà essere preavvisato con le stesse modalità il capo operai signor Walter Panizza (335-7628954)
- 4) **dovranno essere presentate allo Scrivente, annualmente, le comunicazioni di messa in opera e rimozione delle strutture.**
- 5) il Concessionario in caso di modifiche all'opera dovrà fare richiesta alla struttura provinciale competente, che provvederà al rilascio di opportuno provvedimento autorizzativo;
- 6) dovranno essere rispettate le prescrizioni per la tutela della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, rilasciate in via breve ai sensi dell'art. 17 della L.P. n. 60/1978 (Norme per l'esercizio della pesca nella Provincia di Trento).

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) Nel caso il Concessionario durante o dopo i lavori richiesti, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alla presente concessione ha l'obbligo, qualora gli uffici competenti lo ritengano necessario, di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Il Concessionario è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e manufatti interessati dalla presente concessione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero anche a seguito di eventi naturali eccezionali.
- c) Non potranno essere costruite opere o impianti diversi da quelli concessi. Si fa presente che, per la realizzazione di lavori od opere, a carattere precario, diversi da quelli specificati nel presente atto, ma connessi con le opere da eseguire, è necessario che il Concessionario presenti al Servizio Bacini Montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali;
- d) Sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa o sui beni demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza, salvo quanto eventualmente autorizzato. Eventuali piantagioni o modesti manufatti, sia esistenti che autorizzati, presenti entro la fascia di rispetto di 4,00 metri dalle opere idrauliche o dal confine

demaniale, per esigenze idrauliche, potranno essere soggette a ordinanza di rimozione, senza indennizzo.

- e) Nei limiti e modalità di esercizio della presente concessione, il richiedente dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo, alle difese idrauliche ed alle proprietà dell'Amministrazione concedente, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni o di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo, ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi.
- f) L'Amministrazione concedente si riserva ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, della presente concessione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente, o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta.
In particolare, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione idraulica e forestale che interessino l'alveo, le opere idrauliche e la relativa fascia di rispetto.
- g) La presente concessione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa, nè destinata ad uso diverso. Eventuali volture dovranno essere preventivamente richieste al Servizio Bacini Montani con istanza sottoscritta dal Concessionario e dal subentrante.
- h) La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più sicuramente; non potrà rendere responsabile la Provincia Autonoma di Trento per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate migliorie o lavori o interventi.
- i) Alla scadenza della presente concessione, alla rescissione dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato e avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal concessionario all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di intervento, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite. La Provincia Autonoma di Trento concedente potrà a sua convenienza esonerare il Concessionario dall'obbligo di demolire, a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare.
- l) L'inizio dei lavori costituisce a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- m) La realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente concessione o l'inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso nonché, qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della Legge provinciale n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m.

di DARE ATTO che

La presente concessione è valida ai soli effetti idraulici e patrimoniali, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e non esime il titolare dall'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi.

Il richiedente dovrà tenere sempre, a disposizione degli organi di controllo, copia della presente determinazione, con allegati gli eventuali disegni.

Il procedimento si chiude con l'emissione del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso, in via amministrativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La presente viene inviata al richiedente, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L.P. 30.11.1992, n. 23, all'Ufficio Distrettuale Forestale di Malè ed alla Stazione Forestale di Dimaro per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 16 primo comma, della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m., nonché ai Comuni di Commezzadura e Dimaro per gli eventuali adempimenti di competenza in materia di ordinamento urbanistico e tutela del territorio, e al Servizio Trasporti Pubblici per opportuna conoscenza.

TB

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Roberto Coali